



CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI MATRIMONI CIVILI
CELEBRATI NEL COMUNE DI FOSSANO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 13/03/2023

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI MATRIMONI CIVILI
CELEBRATI NEL COMUNE DI FOSSANO

- ART. 1 -

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i matrimoni civili celebrati nel Comune di Fossano, di cui agli artt. 106 e ss. C.C. e 50 e ss. del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, recante: *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"*. Esso non si applica ai matrimoni religiosi o concordatari, dovunque celebrati.
2. Il matrimonio deve essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti nel presente testo normativo.

- ART. 2 -

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CELEBRANTE

1. Per la celebrazione dei matrimoni le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile sono, di norma, esercitate dal Sindaco. E' ammessa la delega alle condizioni di cui agli artt. 1 e 6 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, recante: *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"*, anche su richiesta scritta dei nubendi.
2. In ogni caso, la celebrazione del matrimonio è subordinata alla disponibilità del celebrante prescelto e alle esigenze dell'Ufficio dello Stato Civile.

- ART. 3 -

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. A scelta degli interessati, il matrimonio può essere celebrato:
 - nella sala consiliare comunale, sita in Fossano, Via Roma n. 91;
 - nella Sala Barbero del Castello dei Principi d'Acaja, sita in Fossano, Piazza Castello n. 31;
 - nel cortile all'interno del Castello dei Principi d'Acaja, sito in Fossano, Piazza Castello n. 31.Gli ultimi due luoghi menzionati sono giuridicamente equiparati alla Casa Comunale.
2. Il luogo di celebrazione deve essere, in ogni caso, aperto al pubblico, con la conseguenza che non può esserne interdetto l'accesso a soggetti terzi.

- ART. 4 -

GIORNO ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE

1. Per *"matrimonio celebrato in orario di servizio"*, occorre fare riferimento a quello dell'Ufficio dello Stato Civile al momento della richiesta di prenotazione della sala.
2. Il rito relativo al matrimonio celebrato in orario di servizio deve avere inizio almeno mezz'ora prima del termine dell'orario di servizio.
3. La celebrazione richiesta al di fuori dell'orario di servizio è subordinata alla disponibilità del personale addetto e, conseguentemente, non costituisce un vincolo per questo Comune.
4. In ogni caso, non è ammessa la celebrazione dei matrimoni la domenica pomeriggio (con inizio del rito nelle ore postmeridiane).
5. Non sono celebrati i matrimoni civili nelle seguenti date:
 - 1 gennaio;
 - 6 gennaio;
 - S. Pasqua;

- Lunedì dell'Angelo ("*Pasquetta*");
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- Prima domenica di maggio ed il lunedì successivo (Festa di San Giovenale - Santo Patrono del Comune di Fossano);
- 1 novembre;
- 8 dicembre;
- 24 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre;
- 31 dicembre.

- ART. 5 - TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 207 del 03/06/2013, n. 307 del 03/09/2013, n. 38 del 03/02/2014, n. 289 del 08/07/2014, n. 297 del 22/09/2015 e n. 274 del 10/11/2022 sono state approvate le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili, visibili sul sito internet del Comune, nella sezione "*Matrimonio Civile*".
2. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente, mediante Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le tariffe non sono negoziabili, né può essere concessa la compensazione con eventuali crediti nei confronti dell'Ente.
4. Il pagamento deve essere effettuato entro dieci giorni lavorativi antecedenti il matrimonio e la mancanza di tale adempimento darà avvio alla procedura di recupero coattivo.
5. Le sole modalità di pagamento accettate sono il bonifico bancario e PagoPA.
6. Si rende necessario, a prescindere dalla modalità di pagamento prescelta, specificare correttamente la causale, indicando anche i nominativi dei futuri sposi.
7. La ricevuta comprovante l'avvenuto versamento deve essere esibita all'Ufficiale dello Stato Civile almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la celebrazione, anche tramite copia fotostatica trasmessa telematicamente.
8. Le tariffe sono dovute a titolo di rimborso delle spese di gestione sostenute per la celebrazione del matrimonio (pulizia, riscaldamento, luce, allestimento, personale preposto al servizio, ecc.).
9. Le tariffe sono diversificate anche in relazione alla residenza (A.P.R. o A.I.R.E.) o meno nel Comune di Fossano di almeno uno degli sposi.
10. Qualora, per rinuncia volontaria o per altre ragioni, il matrimonio non dovesse avere luogo, all'Amministrazione è dovuto il 50% della tariffa, anche se non ancora versata, salvo il caso di mancata celebrazione per caso fortuito o causa di forza maggiore.

- ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è il Dipartimento Servizi al Cittadino - Servizio Demografia, Statistica, Elettorale e Funebri - Ufficio dello Stato Civile.
2. I servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Comune e tutto quanto non previsto nel presente Regolamento sono a carico degli sposi.
3. L'eventuale visita del luogo destinato alla celebrazione dei matrimoni può essere effettuata da parte dei richiedenti solo previo appuntamento e accompagnati dal personale comunale.

- ART. 7 - PRENOTAZIONE

1. L'utilizzo dei luoghi per la celebrazione dei matrimoni, di cui al precedente art. 3, è subordinato alla loro disponibilità; per motivi organizzativi, nello stesso sito non è possibile la celebrazione di più di un matrimonio per giorno, neppure se essi vengono prenotati in orari diversi e distanti tra loro.
2. La richiesta relativa alla scelta della data, del sito e degli orari di celebrazione del matrimonio deve essere inoltrata dai nubendi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fossano almeno trenta giorni liberi precedenti la data prescelta di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficio stesso oppure in caso di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita.
3. La prenotazione viene effettuata, previa verifica della disponibilità del luogo prescelto, attraverso la sottoscrizione di un'apposita istanza, sulla quale va apposta una marca da bollo di importo stabilito dalla legge, che deve essere acquistata e prodotta a cura dei nubendi;
4. L'Ufficio dello Stato Civile si riserva, in ogni caso, la possibilità di negare la concessione dei siti di cui all'art. 3 nel caso di utilizzo per eventi illegali, pericolosi per l'incolumità di persone, luoghi o cose, contrari al decoro o al buon costume, oppure inopportuni in relazione al pregio storico, artistico, architettonico o istituzionale degli edifici interessati.

- ART. 8 -

ALLESTIMENTO DEI LUOGHI E PRESCRIZIONE PER L'UTILIZZO

1. I luoghi di cui all'art. 3 sono concessi dal Comune fruibili, puliti e sgombri da cose ed attrezzature estranee alla cerimonia nuziale.
2. Ai nubendi è consentito, a propria cura e spese, arricchire il luogo prescelto per la celebrazione con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, sono tempestivamente ed integralmente rimossi a cura dei richiedenti.
3. Per motivi di sicurezza, la sala consiliare non può contenere più di quaranta persone contemporaneamente, inclusi il celebrante, gli sposi e i testimoni; tale limite è di novantanove posti per quanto attiene alla Sala Barbero del Castello dei Principi d'Acaja e al cortile del medesimo edificio.
4. Per motivi di salute e igiene pubblica, i limiti di cui all'articolo precedente possono essere ridotti.
5. Nel luogo della celebrazione non è possibile effettuare pasti o rinfreschi, così come non è ammesso il loro utilizzo per i festeggiamenti successivi al matrimonio.
6. Nella sede del rito non è ammessa l'accensione di candele o l'utilizzo di incensi.
7. Il sito di celebrazione dovrà essere restituito al Comune nelle medesime condizioni in cui è stato concesso.
8. Il Comune di Fossano non è imputabile degli eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti dallo scorretto utilizzo dei luoghi, neppure se cagionati da soggetti estranei alla cerimonia.
9. Durante il rito è consentito l'uso di apparecchi tecnologici atti a fotografare o videoregistrare, purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione.
10. Il lancio di riso, fiori, coriandoli o stelle filanti è consentito solamente al di fuori dei cancelli comunali e, in ogni caso, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico al termine dei festeggiamenti, con oneri a carico degli sposi. Non è consentito, in nessun caso, il lancio di oggetti diversi. La violazione di tali divieti non comporta responsabilità alcuna per il Comune.
11. Qualora gli sposi non provvedano ai sovrascritti adempimenti, gli stessi saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, con successivo addebito, a carico degli sposi, di una penale di € 100,00 (euro cento/00) a titolo forfettario, da corrispondersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
12. Qualora il matrimonio avvenga in orario di servizio, è fatto divieto di disturbare l'attività lavorativa dei dipendenti comunali in qualsiasi modo. Parimenti, non è consentito turbare la quiete pubblica attraverso i festeggiamenti effettuati al di fuori dei cancelli comunali.

13. Nei luoghi stabiliti per la celebrazione e nei pressi degli stessi non è ammesso il lancio di petardi, né l'accensione di fumogeni o fuochi d'artificio.
14. Tutti i partecipanti alla cerimonia dovranno, in ogni caso, mantenere un comportamento dignitoso e consono al luogo in cui si trovano.

**- ART. 9 -
MATRIMONIO SU DELEGA**

1. Il matrimonio su delega deve essere celebrato rispettando tutte le disposizioni del presente Regolamento, non rilevando quelle eventualmente stabilite del comune delegante con proprio provvedimento.
2. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di un altro comune, i nubendi devono preventivamente richiedere al Comune di Fossano la disponibilità del celebrante e del sito di celebrazione, rendendo noti luogo, data e ora prescelti, al fine di sondare la disponibilità dei medesimi; la prenotazione viene effettuata secondo le modalità indicate dal precedente art. 7, co. II e III.
3. I futuri sposi devono, inoltre, produrre al Comune di Fossano la seguente documentazione:
 - copia fotostatica (fronte e retro) dei propri documenti di identità in corso di validità;
 - copia fotostatica (fronte e retro) dei documenti di identità in corso di validità dei testimoni;
 - copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità dell'eventuale interprete.

**- ART. 10 -
MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

1. Nel caso i nubendi o i testimoni non comprendano la lingua italiana, devono avvalersi dell'ausilio di un interprete a loro libera scelta, individuato secondo legge, anche non professionista; di esso va prodotta la comunicazione di nomina, corredata dalla copia fotostatica (fronte e retro) di un suo documento di identità valido, entro dieci giorni lavorativi antecedenti la data di inizio delle pubblicazioni o del matrimonio.
2. In caso di mutamento della persona dell'interprete, i futuri sposi devono comunicare la variazione all'Ufficio dello Stato Civile entro tre giorni lavorativi antecedenti gli eventi di cui al comma precedente, facendo pervenire una nuova comunicazione di nomina e la copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità dell'interprete subentrato.

**- ART. 11 -
TESTIMONI**

1. I testimoni non possono essere di più o di meno di due; essi possono risultare anche in rapporto di parentela, affinità o adozione con gli sposi.
2. Almeno dieci giorni lavorativi prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi devono comunicare all'Ufficio dello Stato Civile le generalità dei testimoni, allegando copia fotostatica (fronte e retro) dei relativi documenti di identità in corso di validità. Entro lo stesso termine indicano il regime patrimoniale della famiglia.
3. In caso di mutamento di uno o entrambi i testimoni o della scelta in merito al regime patrimoniale, i futuri sposi devono comunicare la variazione all'Ufficio dello Stato Civile entro tre giorni lavorativi antecedenti il matrimonio, facendo pervenire una nuova comunicazione di scelta e la copia fotostatica (fronte e retro) dei documenti di identità in corso di validità dei testimoni subentrati.

**- ART. 12 -
APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ALLE UNIONI CIVILI**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplinate dalla L. 20/05/2016 n. 76,

recante: *"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"*, come stabilito dall'art. 1, co. XX, di tale norma.

- ART. 13 -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato o aggiornato, a discrezione dell'Ente, con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale, che ne formerà parte integrante.
2. Le disposizioni contenute in questo testo normativo entreranno in vigore con decorrenza dal giorno di esecutività della deliberazione che lo approverà, applicandosi anche ai matrimoni già prenotati anteriormente alla medesima data, ma non ancora celebrati.
3. Il presente Regolamento verrà conservato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune e pubblicato permanentemente sul sito internet ufficiale dell'Ente, dove qualunque cittadino interessato potrà prenderne visione ed estrarne copia.
4. In sede di richiesta di celebrazione del matrimonio nel Comune di Fossano, l'Ufficiale dello Stato Civile, dietro richiesta, dovrà rilasciare copia del presente atto ai nubendi.
5. Il Comune di Fossano si rende esente da qualsivoglia responsabilità per danni a persone, luoghi e cose qualora essi siano stati cagionati dalla violazione delle norme di questo Regolamento.
6. Per qualsiasi ambito non regolato dal presente testo normativo, si rimanda alla legge e ai regolamenti.
7. Tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli non sono derogabili, neppure per esigenze straordinarie.